

Le più recenti e importanti sentenze sulla responsabilità del pedone



Le più recenti e importanti sentenze sulla responsabilità del pedone che attraversa sulle strisce o in prossimità delle strisce

Negli ultimi tempi si è verificato un incremento del numero di incidenti con pedoni.

L'utilizzo di smartphone, cuffiette e altri dispositivi elettronici durante il tragitto a piedi ha causato un numero sempre in crescita di sinistri stradali che hanno come vittima il pedone.

Che si trovi sulle strisce o meno, le più recenti sentenze sulla responsabilità civile e sull'infortunistica stradale spiegano come comportarsi in casi simili.

Sulla responsabilità del pedone che attraversa sulle strisce

**-Corte di Cassazione,
*sentenza n. 34406/19***



La Cassazione stabilisce che il pedone sulle strisce pedonali ha sempre ragione, mentre fino a questo momento la colpa dell'investitore era da valutare caso per caso.

Secondo la Suprema Corte la ratio risiederebbe nell'articolo 141 del Codice della strada, il quale prevede "l'obbligo del conducente di regolare la velocità del veicolo in modo che (...) sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e ogni altra causa di disordine per la circolazione".

"L'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità".



Le più recenti e importanti sentenze sulla responsabilità del pedone

- Tribunale di Lamezia Terme, sentenza 582 del 12 giugno 2019

La colpa del sinistro è solo dell'automobilista che investe il pedone che attraversa sulle strisce.

Il conducente che sorpassa il veicolo che lo precede, che si era fermato proprio per consentire al pedone di passare, mette in atto una condotta imprudente, tale da giustificare la colpa esclusiva dell'impatto.

Infatti, il conducente non può dimostrare né di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno né il concorso di colpa del pedone.

Le più recenti e importanti sentenze sulla responsabilità del pedone



– Tribunale di Trieste, sent. 380 del 7 giugno 2019

Secondo il Tribunale di Trieste è da considerarsi **responsabile di un sinistro nella misura dell'80% il pedone** che improvvisamente e repentinamente ha attraversato la sede stradale, purché sull'apposito attraversamento pedonale, senza utilizzare la minima attenzione al flusso veicolare in atto, in quanto distratto dall'**utilizzo del suo smartphone**.

Per il giudice, tanto basta per far assumere al pedone l'80% della responsabilità dell'impatto, trattandosi di una condotta in totale disprezzo delle normali regole di prudenza e delle regole della circolazione stradale, che impongono comunque l'adozione di un comportamento atto ad evitare danni per chiunque si immetta, in qualsiasi maniera, nella pubblica via.

Pertanto, quando **il comportamento del pedone risulta del tutto imprevedibile, rapido, inaspettato e posto in essere a distanza così ravvicinata rispetto al sopraggiungere del**

veicolo, tale da non poter essere evitato, allora lo stesso deve essere ritenuto **colpevole e responsabile**, se non in via esclusiva comunque in misura del tutto prevalente.



Le più recenti e importanti sentenze sulla responsabilità del pedone

– Corte di Cassazione, sez. pen., sent. n. 47204/2019

La Suprema Corte ha ribadito come durante la circolazione stradale il conducente di un veicolo (tra cui è ricompresa la bicicletta), sia tenuto ad utilizzare la massima prudenza nonché a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire e non ostacolare il diritto di precedenza pedonale, essendo ininfluente la circostanza che tale attraversamento avvenga o meno sulle strisce pedonali o nelle sue vicinanze.

Ciò in quanto, si legge, *“non è possibile determinare aprioristicamente la distanza dalle strisce entro la quale la detta precedenza opera, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro nel quale avviene l’attraversamento pedonale”*.

Le più recenti e importanti sentenze sulla responsabilità del pedone



– Corte d'appello di Milano, sentenza 2547 dell'11 giugno 2019

Tale Corte ha statuito che, in relazione alla vicenda di due uomini che nelle vicinanze di un'area di servizio in provincia di Ferrara hanno attraversato la strada di notte, sotto la pioggia, con abiti scuri e in evidente stato di ubriachezza, la responsabilità del sinistro sia da addebitarsi esclusivamente a questi ultimi in quanto pedoni imprudenti e colpevoli di aver sottostimato il rischio dell'attraversamento.

Tra i parametri presi in considerazione dai giudici per misurare la colpa del pedone ci sono la sua distanza dalle strisce, la velocità di marcia e in generale la visibilità da parte del conducente.

Tuttavia, la Corte sottolinea che attraversare a pochi metri dalle strisce pedonali è una condotta ritenuta prevedibile che non esonera il conducente dall'usare la normale diligenza nella guida.



Le più recenti e importanti sentenze sulla responsabilità del pedone

– Tribunale di Pisa, sentenza 30 del 21 gennaio 2019

Sussiste la responsabilità del conducente del veicolo che investe il pedone che attraversa la strada a circa un metro dalle strisce pedonali.

Il fatto che nella zona fosse presente un traffico intenso non costituisce motivo per esonerare il conducente dall'uso della normale prudenza vicino alle strisce pedonali, dovendosi al contrario la condotta di guida adeguarsi alle condizioni di traffico, con conseguente moderazione della velocità.

Le più recenti e importanti sentenze sulla responsabilità del pedone

Hanno parlato di noi

CORRIERE DELLA SERA
la Repubblica

Il Sole **24 ORE**

il Giornale

ItaliaOggi

Libero Quotidiano.it

fanpage.it

PANORAMA

TGCOM 24

TG/5

Rai News 24

Rai 1

Rai 2

Rai 3

Rai Radio 1

CORRIERE DELLA SERA

la Repubblica

Il Sole **24 ORE**

il Giornale

ItaliaOggi

Libero Quotidiano.it

fanpage.it

PANORAMA

TGCOM24

TG/5

Rai News 24

Rai 1

Rai 2

Rai 3

Rai Radio 1

Contattaci

▪ Orari

Lunedì – Venerdì: 9.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00

Lunedì – Venerdì:

9.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00

- [Email](#)

info@alassistenzalegale.it

- [Telefono](#)

[+39 3453338510](tel:+393453338510)

- [WhatsApp](#)

[+39 3453338510](tel:+393453338510)

[Chiamaci](#)

[Contattaci](#)

Ho letto e accetto i termini dell'[Informativa sulla Privacy](#)

Invia